



# COMUNE DI ROSSIGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

ORIGINALE	<input type="checkbox"/>
COPIA	<input checked="" type="checkbox"/>

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N.

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.**

L'anno  addì  del mese di   
alle ore  e minuti  nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  ed in seduta  di  convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Katia PICCARDO	Sindaco	X	
Omar PERUZZO	Consigliere	X	
Agostino BARISIONE	Consigliere	X	
Roberto BOCCONE	Consigliere	X	Vdc
Claudio ZUNINO	Consigliere		X
Donatella ZUNINO	Consigliera	X	
Lorenzo PESCE	Consigliere	X	
Valentina SUBRERO	Consigliera	X	Vdc
Pier Luigi MARTINO	Consigliere	X	Vdc
Laura PIAGGIO	Consigliera	X	
Vilma ZUNINO	Consigliera	X	

Totale

Partecipa:

Giorgio BASSANO	Assessore Esterno	X	
Federico ODONE	Assessore Esterno	X	Vdc

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa   
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa   
nella sua qualità di  assume la presidenza e dichiara aperta la  
seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che definisce i criteri per la redazione del PEF TARI e dei Listini Tariffari attraverso:

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all'art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) e la validazione da parte

dell'Ente Territorialmente Competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 predisposto sommando i costi del gestore AMIU Genova Spa e del gestore Comune di Rossiglione, unito alla presente deliberazione come Allegato a), dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 per un totale di €. 363.769,00;

RILEVATO che il Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti della Città Metropolitana di Genova con deliberazione n. 12 del 17//02/2020 ha precisato che le funzioni di validazione dei PEF 2020, previste dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, devono intendersi attribuite ai Comuni affidanti mentre a regime, dal 2021, gli Enti Territorialmente Competenti richiamati nella citata deliberazione sono da individuarsi in Città Metropolitana (Ente di Governo d'Ambito per l'area metropolitana) e Province;

VISTA la nota prot. 2380/4-3 del 4 maggio 2021 con la quale il Comune di Rossiglione ha inviato alla Città Metropolitana di Genova (Ente Territorialmente Competente - ETC) il PEF 2021 unitamente ai relativi allegati, ossia Relazione illustrativa e dichiarazione di veridicità;

VISTO l'atto dirigenziale n. 1105 del 26 maggio 2021 con cui è stato validato dalla Città Metropolitana di Genova il PEF 2021 del Comune di Rossiglione relativo al servizio di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019;

RILEVATO che, con riferimento al territorio metropolitano, il Piano Metropolitano (approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18/07/2018) ed il Piano d'Ambito (approvato con Deliberazione del Comitato d'Ambito n. 8 del 06/08/2018):

- a) individuano, a regime, in coerenza con i poli impiantistici di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di riferimento per il territorio metropolitano, 3 bacini di gestione del servizio integrato dei rifiuti, delimitati tenendo della collocazione baricentrica degli impianti di conferimento, corrispondenti ai seguenti tre bacini territoriali:
  - Genovesato (Ponente, Stura, area centrale genovese, Polcevera, Scrivia, Trebbia);
  - Golfo Paradiso – Fontanabuona – Aveto - Sturla – Graveglia;
  - Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale;
- b) prevedono l'attivazione delle procedure a termini di legge per l'individuazione dei soggetti a cui affidare i servizi di gestione dei rifiuti nei tre bacini di affidamento sopra definiti;

DATO ATTO che, con riferimento in particolare al Bacino del Genovesato, nel quale ricade il Comune di Rossiglione, con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 19 del

03/06/2020 è stato scelto in via definitiva il modello gestionale ed organizzativo dell'in-house providing ed è stato approvato lo schema di contratto di servizio per gestione integrata rifiuti nel periodo 2021-2035 da parte della società AMIU Genova S.p.A., autorizzando il Responsabile della Direzione Ambiente alla sottoscrizione del contratto stesso;

RILEVATO che in data 08/07/2020 il contratto di servizio è stato sottoscritto dalle Parti;

DATO ATTO che il soggetto gestore per il Comune di Rossiglione a partire dal 01/01/2021 è AMIU Genova S.p.A;

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto da ARERA, gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, nelle more della validazione da parte del ETC, il piano finanziario trasmesso costituisce la base per la determinazione delle tariffe TARI 2021 e che, in attesa della successiva validazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe TARI si configurano quale "Prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'Autorità;

RITENUTO dover assoggettare l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, nonché, l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021, all'approvazione del PEF da parte dell'ETC e di ARERA, riservandosi di intervenire sull'articolazione tariffaria TARI e sull'ammontare complessivo qualora fossero espressi rilievi;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

RILEVATO:

- che per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
- che tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;
- che occorre tenere conto delle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i. del Dipartimento delle finanze diffuse il 29/12/2020;

TENUTO CONTO che ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

PREMESSO tutto ciò, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'allegato b) relativo alle Utenze Domestiche e all'allegato c) relativo alle utenze NON Domestiche;

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;

RITENUTO di determinare per l'anno 2021 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportate negli allegati b) - Utenze Domestiche e c) utenze NON Domestiche, dando atto che nel caso l'ETC o ARERA richiedessero delle modifiche al PEF TARI 2021 si interverrà sull'articolazione tariffaria;

SOTTOLINEATO che la eventuale modifica del quadro TARI potrà essere deliberata tramite una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".
- la Deliberazione n.18 del 7 febbraio 2018 della Città Metropolitana di Genova che fissa il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) al 3% del dovuto TARI;

RITENUTO altresì di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

- Utenze Domestiche e Non Domestiche – prima rata entro il 31 agosto 2021;
- Utenze Domestiche – seconda rata entro il 02 dicembre 2021;

RICHIAMATI:

- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento TARI;
- gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n.158/199 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari 0 , astenuti 2 (Piaggio, Martino) , essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

- 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2021 predisposto sommando i costi del Gestore Amiu Spa di Genova e del Gestore Comune di Rossiglione e unito alla presente deliberazione come Allegato a);

- 2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 è pari ad € 363.769,00 da coprire con l'applicazione della TARI, secondo l'elaborazione delle tariffe di cui agli allegati: b) – tariffe Utenze Domestiche e c) – tariffe Utenze NON Domestiche, dando atto che nel caso l'ETC o ARERA richiedessero delle modifiche al PEF TARI 2021 si interverrà sull'articolazione tariffaria;
- 3) di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 3%;
- 4) di dare atto che le tariffe garantiscono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo di gestione dei rifiuti;
- 5) di approvare le tariffe della TARI relative alle Utenze Domestiche e NON Domestiche che si allegano al presente provvedimento quali allegato b) e allegato c) quali parti integranti e sostanziali;
- 6) di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento della TARI:
  - Utenze Domestiche e Non – prima rata entro il 31 agosto 2021;
  - Utenze Domestiche – seconda rata entro il 02 dicembre 2021;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica;

Con voti favorevoli n. 8, contrari 0 , astenuti 2 (Piaggio, Martino) , essendo n.

10 i consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs 267/2000.

tariffe tari 2021						
num.	categoria	num.	sottocategoria	tipo utenza	tariffa fissa	tariffa ve
1	Domestica	1	Abitazioni - 1 occupanti	DOMESTICA	0,463882	62,
1		2	Abitazioni - 2 occupanti	DOMESTICA	0,541195	146,
1		3	Abitazioni - 3 occupanti	DOMESTICA	0,596419	188,
1		4	Abitazioni - 4 occupanti	DOMESTICA	0,640599	230,
1		5	Abitazioni - 5 occupanti	DOMESTICA	0,684778	303,
1		6	Abitazioni - 6 occupanti	DOMESTICA	0,717912	356,
2	Non domestica	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, lud	NON DOMESTICA	0,334539	0,
2		2	Campeggi, distributori carburanti	NON DOMESTICA		
2		3	Stabilimenti balneari	NON DOMESTICA		
2		4	Esposizioni, autosaloni	NON DOMESTICA	0,313631	0,
2		5	Alberghi con ristorante	NON DOMESTICA	1,118617	2,
2		6	Alberghi senza ristorante	NON DOMESTICA	0,836349	
2		7	Case di cura e riposo	NON DOMESTICA	0,993164	2,
2		8	Uffici, agenzie, studi professionali	NON DOMESTICA	1,045436	2,
2		9	Banche, istituti di credito e studi professionali	NON DOMESTICA	0,57499	1,
2		10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, o	NON DOMESTICA	0,90953	1,
2		11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	NON DOMESTICA	1,118617	2,
2		12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname,	NON DOMESTICA	0,752714	1,
2		13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	NON DOMESTICA	0,961801	2,
2		14	Attività industriali con capannoni di produzi	NON DOMESTICA	0,449537	0,
2		15	Attività artigianali di produzione beni specifi	NON DOMESTICA	0,57499	1,
2		16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	NON DOMESTICA	5,059914	11,
2		17	Bar, caffè, pasticceria	NON DOMESTICA	3,805389	8,
2		18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, sa	NON DOMESTICA	1,839968	4,
2		19	Plurilicenze alimentari e/o miste	NON DOMESTICA	1,609972	3,
2		20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	NON DOMESTICA	6,335347	
2		21	Discoteche, night club	NON DOMESTICA	1,087254	2,

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to D.ssa Katia PICCARDO

---

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Marco DODERO

---

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, certifica che la deliberazione di cui sopra, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15 LUG. 2021, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, li 15 LUG. 2021

f.to Dott. Marco DODERO

---

Copia conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, li 15 LUG. 2021



Marco Dodero

---

---

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rossiglione (Ge), li 18/06/2021

f.to Dott. Marco DODERO

---